

REGOLAMENTO COMUNALE

PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Articoli 3, comma 4; 7 e 191, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Articolo 125, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Approvato con deliberazione del C.C. n. 50 in data 30.9.2008

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 Oggetto del Regolamento	
Art. 2 Modalità di esecuzione in economia	
Art. 3 Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi	
Art. 4 Limiti economici agli interventi in economia	
Art. 5 Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia	

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 Lavori in economia	
Art. 7 Forniture in economia	
Art. 8 Servizi in economia	
Art. 9 Interventi misti	
Art. 10 Norma di salvaguardia	

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 11 Responsabile del servizio e responsabile del procedimento	
Art. 12 Interventi in economia mediante amministrazione diretta	
Art. 13 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario	
Art. 14 Atti della procedura	
Art. 15 Scelta del contraente	
Art. 16 Offerta economicamente più vantaggiosa	
Art. 17 Contratti aperti	
Art. 18 Mezzi di tutela	

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 19 Interventi d'urgenza	
Art. 20 Lavori di somma urgenza	
Art. 21 Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco	
Art. 22 Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili	
Art. 23 Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette	
Art. 24 Disposizioni speciali per i servizi legali	
Art. 25 Disposizioni speciali per i servizi tecnici	
Art. 26 Disposizioni speciali per i servizi tecnici in materia di lavori pubblici.....	

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 27 Interventi affidati in economia per cottimo	
Art. 28 Garanzie	
Art. 29 Revisione prezzi	
Art. 30 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta	
Art. 31 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo	
Art. 32 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive	

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 33 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi	
Art. 34 Inadempimenti	

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 Verifica e collaudo	
Art. 36 Procedure contabili	
Art. 37 Entrata in vigore	

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
6. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di euro 200.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1, di norma, non possono essere superati con perizie di variante o suppletive.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato all'importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo di euro 100.000,00, qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 6, comma 1.;
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962 o conseguenti all'inottemperanza ad ordinanze comunali, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi, nonché quelli indicati all'art. 17, commi 1 e 2 della legge n. 97 del 1994 e al successivo art. 22 comma 1 lett. a), b), c) e d):
 - a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, compresi quelli sottoposti a tutela ex D.Lgs 42/2004, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

- f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le seguenti forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, purché la spesa per ciascun intervento non superi i 208.000,00 euro.
- a) acquisto ed installazione arredi, attrezzature, complementi di arredo per uffici, strutture, impianti e servizi comunali;
 - b) acquisto ed installazione di strumentazioni, quali ad esempio sistemi elettronici, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, cucine, lavatrici, lavastoviglie, affettatrici, frigoriferi ed impianti igienico-sanitari;
 - c) acquisto di apparecchiature e materiale per disegno, per fotografie e per audiovisivi;
 - d) acquisto di veicoli, macchine operatrici e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali;
 - e) acquisto di pezzi di ricambio ed accessori di cui alla precedente lett. a), b), c) ed e);
 - f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - g) fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili e di quanto occorre per il funzionamento dei veicoli autorimesse e relativi impianti;
 - h) forniture di prodotti e derrate alimentari per le mense comunali, stoviglie e tovagliato;
 - i) acquisto di generi di cancelleria, supporti per archiviazione, materiale per ufficio, valori bollati, ed altri contrassegni legali;
 - l) acquisto di macchine da riproduzione e relativa assistenza, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, impianti fonici e di registrazione, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici;
 - m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali e relative installazioni;
 - n) acquisto di software e di hardware e relativi componenti e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali e acquisto del relativo materiale di consumo;
 - o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi ed i relativi accessori;
 - p) acquisto di attrezzature, apparecchi e materiale di consumo necessari ai servizi igienico-ambientali, cimiteriali e di gestione della popolazione animale; acquisto di attrezzature igienizzanti e disinfettanti per pulizia; farmaci e materiale di pronto soccorso;
 - q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - r) forniture per il traffico e la segnaletica stradale, nonché materiale infortunistico relativo alla sicurezza dei lavori;
 - s) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
 - t) materiale ed attrezzature ludiche didattiche, scientifiche e sportive, acquisto arredi ed attrezzature e materiale di consumo per le scuole, per le istituzioni socio – educative e per gli impianti sportivi comunali;
 - u) materiale ed attrezzature per falegnamerie ed infissi, nonché di utensileria e ferramenta;
 - v) spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a manifestazioni di vario genere (convegni, congressi, conferenze, seminari riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e manifestazioni su materie istituzionali); quote di partecipazione alle suddette iniziative;

- w)** fornitura di allestimento rinfreschi (catering, buffet ed altri generi per occasioni di carattere istituzionale);
 - x)** forniture necessarie allo svolgimento delle attività culturali, turistiche, sociali, ricreative e del tempo libero promosse dal Comune;
 - y)** spese concernenti il funzionamento degli organi comunali ed i comitati e commissioni per lo svolgimento di attività del Comune;
 - z)** spese connesse con le elezioni ed i referendum;
 - aa)** acquisti ed abbonamenti a giornali e riviste, periodici e simili, pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, banche dati, DVD, anche tramite agenzie operanti nel settore, abbonamenti ad Agenzie di informazione e consulenza;
 - bb)** operazioni di sdoganamento materiali importati e relative assicurazioni;
 - cc)** acquisto e manutenzione attrezzature antincendio;
 - dd)** acquisto di materiale per manutenzione di strade, impianti e strutture di proprietà comunali ed in genere per gli interventi eseguiti direttamente;
 - ee)** acquisto e manutenzione di attrezzature e materiale per attività didattiche e formative;
 - ff)** acquisto materiale vario per l'espletamento di concorsi o selezioni;
 - gg)** forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - hh)** forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - ii)** forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
 - ll)** acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - mm)** acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché di esecuzione del contratto;
 - nn)** ogni altra fornitura che si renda necessaria per garantire lo svolgimento e la continuità delle ordinarie attività del Comune.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.
 3. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del medesimo decreto.

Art. 8 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue, purché la spesa per ciascun intervento non superi i 208.000 Euro:
 - a)** servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi ed altri beni mobili, nonché di impianti, e strutture pubbliche di cui all'allegato II.A; categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886; sono compresi i servizi di manutenzione dell'arredo urbano e del verde pubblico, delle strade e di altri beni patrimoniali e demaniali di pertinenza comunale;
 - b)** servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
 - c)** servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
 - d)** servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
 - e)** servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;

- f)** servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g)** servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h)** servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i)** servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- j)** servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- l)** servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi analoghi di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi di cui all'allegato II. A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867 secondo la specifica disciplina recata ai successivi artt. 25 - 26;
- m)** servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- n)** servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- o)** servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- p)** eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- q)** servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- r)** servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- s)** servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- t)** servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- u)** servizi sanitari e sociali cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- v)** servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

- z) servizi di collocamento e reperimento del personale compresi quelli per l'espletamento delle selezioni;
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
 - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - e) servizi legali di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - f) servizi tecnici di cui agli articoli 25 e 26, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - h) servizi di assistenza, di elaborazione studi, di ricerca e di consulenza di contenuto diverso da quella gestionale;
 - i) servizi video fotografici; servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi e laboratori;
 - l) servizi di interpretariato, traduzione, resocontazione, sbobinature e trascrizioni;
 - m) servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese correnti per le varie iniziative di interesse comunale;
 - n) servizi attinenti le funzioni in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - o) servizi di sistemazione e restauro libri, archivi, arredi, tappezzerie, tendaggi ed altri beni mobili;
 - p) servizi attinenti la viabilità, compreso lo sgombero neve, il traffico, la circolazione stradale nonché il patrimonio immobiliare;
 - q) servizi cimiteriali, di assistenza scolastica, altri servizi igienico/ambientali di competenza comunale nonché quelli attinenti il randagismo;
 - r) prestazioni di servizi descritte all'art.17 della legge n. 97 del 1994;
 - s) ogni altro servizio che si renda necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle ordinarie attività del Comune.
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.
4. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del medesimo decreto.

Art. 9 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 10 - Norma di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al 40% del valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 11 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.

Art. 12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 11, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede al Responsabile del Servizio competente in materia di personale di procedere all'assunzione di personale straordinario o mediante ricorso al lavoro interinale ovvero ad altre forme flessibili di rapporto previste dall'ordinamento.
2. Il responsabile di cui all'articolo 11 provvede all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 13 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 11, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, richiede ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Fatte salve apposite disposizioni speciali dettate dal presente regolamento, gli operatori economici saranno individuati tramite elenchi di operatori predisposti dall'Ente **in ossequio alla disciplina già allegata al Regolamento comunale per i lavori le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°66 del 27.9.2007 e nuovamente allegata al presente regolamento sotto la lettera "A"** ovvero, in caso di impossibilità di attingere da detti elenchi per mancanza o di iscrizioni per lo specifico intervento in economia o di soggetti in possesso dei requisiti necessari tra gli iscritti o per altro, sulla base di apposite indagini di mercato.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
 - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'onere e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
3. Il cottimo fiduciario, sino all'importo di euro 10.000,00 può essere regolato da apposita lettera ovvero determinazione con la quale il responsabile di cui all'articolo 11 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi, precisando che in quest'ultimo caso il provvedimento deve

contenere le clausole essenziali nonché la formula che la medesima assumerà valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione ad opera della controparte privata; in ogni caso, i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito. Per gli interventi di importo superiore ad euro 10.000,00 e sino a 30.000,00 euro, l'affidamento deve essere perfezionato mediante scrittura privata e, per importi superiori a questo ultimo, con contratto in forma pubblico - amministrativa.

4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di affidare, prorogare o ampliare il contratto per la fornitura di beni o dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per l'espletamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 208.000,00;
 - c) quando si tratti di acquisizione di beni e servizi in presenza di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericoli a persone, animali o cose, e l'importo non sia superiore a euro 208.000,00;
 - d) nel caso di forniture di beni e servizi nelle ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto e sempre che l'importo non sia superiore a euro 208.000,00;
 - e) quando trattasi di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste nel contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo semprechè il valore non superi euro 208.000,00;
 - f) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00.
 - g) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00.
5. Il limite di importo di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed e) è automaticamente adeguato in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del medesimo decreto.

Art. 14 - Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 19 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno ferialo successivo.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 11 predisporre un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onere ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 11 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 15 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.
3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.
4. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

Art. 16 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

Art. 17 - Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 13, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 11 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore determinato dalla differenza tra:
 - a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
 - b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 16, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 11, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 18 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 19 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 11 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 20 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 19, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato, entro il limite di 200.000,00 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 10 (dieci) giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio, se soggetto diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 11 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 21 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 19 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 20 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in

deroga alle competenze di cui agli articoli 11, 19 e 20, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

2. Il responsabile di cui all'articolo 11 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 22 – Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 6 e 15 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
 - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
 - a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 50.000,00;
 - b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 200.000,00.
3. Gli affidatari degli interventi in economia possono altresì essere individuati tra le categorie di soggetti di cui all'art. 17, commi 1 e 2, della Legge n. 97 del 1994 relativamente agli ambiti prestazionali e per i rispettivi limiti di importo ivi indicati.

Art. 23 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo non superi la soglia comunitaria, i soggetti affidatari possono essere individuati, anche in deroga alla procedura di scelta di cui al comma 1 del precedente art. 13, tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 24 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi stimati fino a euro 100.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 11, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo

stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 25 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, le prestazioni relative alle verifiche strutturali e sismiche ecc...);
 - e) servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d); servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi analoghi di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi, così come definiti nel D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867;
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di cui all'articolo 11.
3. L'affidamento dei servizi tecnici di cui al comma 1, di importo pari o superiore a €. 20.000,00 e inferiore ad euro 100.000,00 sono affidati a soggetti professionali idonei secondo le modalità procedurali ed i criteri di cui ai successivi commi.
4. Non possono risultare affidatari dei servizi di cui al precedente comma 1 del presente articolo, i soggetti che:
 - A. si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
 - B. si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
 - C. abbiano in corso un contenzioso con l'Amministrazione comunale per fatti attinenti all'attività professionale.
5. Gli incarichi di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e sino a 40.000 euro potranno essere affidati a professionisti idonei, individuati o previa pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune per almeno 15 giorni o tramite elenchi di professionisti predisposti dall'Ente, preferibilmente con criteri di rotazione, seguendo la procedura di cui al successivo comma 10.
6. Gli incarichi di importo compreso fra i 40.001 e i 100.000 euro saranno affidati a professionisti idonei seguendo la procedura di cui al successivo comma 10, previa pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune per almeno 20 giorni, nel rispetto dei criteri di cui appresso:
 - a. rotazione;
 - b. divieto di cumulo degli incarichi (non più di n. 3 affidamenti all'anno allo stesso professionista);
 - c. correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie progettuali delle quali necessita l'Amministrazione e per importi non inferiori a quello oggetto di incarico.
7. I tempi di pubblicazione dell'avviso potranno essere ridotti della metà solo per motivi di urgenza accertata e formalmente certificata dal Responsabile del procedimento.
8. La dimostrazione del possesso di un'esperienza adeguata rapportata alla tipologia e all'importo dell'incarico avviene a cura del professionista mediante presentazione di curriculum.
9. Il Responsabile può procedere alle valutazioni anche avvalendosi della collaborazione e consulenza di altri collaboratori ritenuti competenti. I criteri di valutazione dei curricula per la redazione di una graduatoria terranno conto:

- dell'affinità degli incarichi espletati e presentati con riferimento all'opera o al servizio oggetto di incarico;
 - dell'importo delle opere o dei servizi;
 - della professionalità e dell'esperienza maturata;
 - della rotazione degli incarichi con riferimento a quelli già conferiti al soggetto professionale negli ultimi due anni presso l'Ente affidatario.
- 10.** Ai fini dell'affidamento, ultimata la valutazione dei curricula, il Responsabile del Procedimento provvederà ad invitare i primi cinque candidati, se sussistono in tale numero, della graduatoria sopra citata a presentare un'offerta economica in termini di ribasso percentuale, unico da applicare all'onorario ed alle spese.
- Il servizio professionale sarà affidato al candidato che avrà presentato la migliore offerta economica (massimo ribasso sull'importo della prestazione); per la verifica delle offerte anomale l'avviso può prevedere l'applicazione del sistema di cui all'art. 124, comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Nel caso di due o più offerte uguali si procederà a sorteggio fra le stesse.
- Il Responsabile del procedimento potrà poi tenere in considerazione, per professionisti che abbiano in passato ricevuto incarichi dal Comune, il fatto che l'incarico si sia svolto senza ritardi, contestazioni, ect.
- A propria discrezione, il Responsabile potrà integrare il momento valutativo con apposito colloquio con i candidati in merito alla documentazione presentata.
- 11.** L'affidamento dell'incarico, unitamente al connesso impegno di spesa, verrà attribuito con determinazione del Responsabile di cui all'art. 11, su proposta del Responsabile del procedimento, qualora tali figure non coincidano, contenente la motivazione del conferimento dell'incarico. Costituisce allegato obbligatorio alla determinazione lo schema del disciplinare di incarico.
- 12.** Oltre che nelle ipotesi di incarichi sino all'importo di 20.000,00 euro conferiti in base al precedente comma 2, è altresì possibile, in via del tutto eccezionale e per importi sino a 100.000,00 euro, che si proceda ad un affidamento d'incarico nominativo e diretto, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- qualora, in esito all'esperimento della procedura descritta ai precedenti commi, non sia stata presentata nessuna offerta o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura.
 - qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un soggetto determinato;
 - qualora l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l'Amministrazione appaltante, ovvero i tempi assegnati per il compimento di una prestazione, non sono compatibili con i termini imposti dalle procedure di cui ai precedenti commi 5, 6 e 10.
- 13.** In alternativa all'attivazione di singoli avvisi è possibile procedere alla formazione di un elenco di professionisti accreditati aspiranti agli incarichi di cui al presente articolo, nel cui ambito operare le scelte secondo le procedure descritte nei commi che precedono.
- 14.** In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 26 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici in materia di Lavori Pubblici

- 1.** Per favorire l'inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro, potranno essere riservate, in via preferenziale, quelle attività di progettazione e/o direzione lavori di importo fino 20.000,00 euro che si ritengano adatte per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione. Per tali incarichi l'Amministrazione potrà ricorrere alle procedure di affidamento previste dal precedente art. 25.
- 2.** Per l'affidamento di incarichi d'importo superiore a 20.000,00 euro può essere attribuito titolo di merito alla presenza, in un gruppo di professionisti, di un giovane professionista, che dovrà partecipare all'elaborazione del progetto e risultare fra i firmatari del medesimo.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 sono considerati giovani professionisti coloro che abbiano un'anzianità di iscrizione al relativo albo professionale non superiore a cinque anni.
4. In caso di affidamento ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1 lett. a), b), c) del Codice, i tecnici incaricati possono avvalersi della collaborazione di professionisti esterni, anche mediante individuazione diretta purchè il valore economico delle prestazioni non superi i 100.000,00 euro in relazione a ciascun incarico, per lo svolgimento delle attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi di qualsiasi natura, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 27 - Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
 - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
 - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
 - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 11 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 28 - Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 10.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 11, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 29 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 30 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 31 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
 - b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h) dei pagamenti già effettuati;
 - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
 - l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Art. 32- Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 33 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 11, mediante ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva: una relativa all'ufficio ordinante e una relativa al contratto di riferimento.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile di cui all'articolo 11, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
 - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
 - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 34 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

Art. 35 - Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b).
3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile di cui all'articolo 11, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.
4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

Art. 36 - Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto n. 2440 del 1923, e dell'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

Art. 37 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il conseguimento dell'esecutività della delibera di approvazione. Con l'entrata in vigore dovranno ritenersi abrogate tutti le precedenti disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

COMUNE DI RIONERO IN VULTURE

Provincia di Potenza

(ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA)

DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DELLE IMPRESE DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE O SERVIZI IN ECONOMIA

ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ALBO

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo delle imprese per l'affidamento di lavori, forniture o servizi in economia mediante cottimo fiduciario.

Tali imprese sono classificate nell'Albo per categorie individuate con atto del Responsabile del Servizio cui sono affidate le competenze in materia di appalti e contratti. L'aggiornamento e la modifica di tali categorie è effettuata con atto dello stesso Responsabile sentito i Responsabili degli altri Servizi.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Albo delle imprese di fiducia dell'Amministrazione, costituito ai sensi del Regolamento comunale per l'affidamento dei lavori, le forniture ed i servizi in economia è gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, può essere utilizzato per l'affidamento a mezzo di procedura negoziata, preceduta o meno da gara informale e mediante cottimo fiduciario o per la integrazione, nei casi consentiti dalla vigente legislazione, degli elenchi delle imprese che, a seguito di pubblicazione di preavviso di gara, si sono proposte per la partecipazione alla gara stessa.

ART. 3 - PUBBLICITÀ'

Una volta all'anno il Responsabile del Servizio Appalti e Contratti pubblica apposito avviso per l'iscrizione all'albo mediante affissione all'Albo pretorio del Comune.

L'avviso deve riportare le seguenti indicazioni:

modalità per la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli interessati;

esatta indicazione della documentazione che deve essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.

ART. 4 - DOMANDE DI ISCRIZIONE

Le imprese interessate all'iscrizione dovranno far pervenire domanda in carta libera a mezzo servizio postale o a mano utilizzando i modelli disponibili sul sito internet del Comune.

Le domande possono essere presentate in ogni momento senza termine di scadenza.

L'iscrizione può essere richiesta per più categorie.

Le imprese dichiarano al momento dell'iscrizione se vi sono rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con i rappresentanti di altre imprese iscritte all'Albo ovvero partecipazioni che consentano il controllo in altre imprese iscritte all'Albo e si impegnano a dichiarare eventuali modifiche.

ART. 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

I soggetti che richiedono l'iscrizione all'Albo devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006.

I requisiti di cui al comma 1 possono essere attestati a mezzo di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Le imprese iscritte possono essere invitate, annualmente, a documentare la permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

Esse sono invitate comunque ogni quinquennio dall'istituzione dell'Albo a documentare la permanenza dei requisiti di ammissione.

L'iscrizione all'Albo delle imprese che abbiano in corso un contenzioso con l'ente è sospesa per la durata del contenzioso stesso.

ART. 6 - ADEMPIMENTI D'UFFICIO

Le domande pervenute sono istruite dal Servizio cui sono affidate le competenze in materia di Appalti e Contratti, mediante l'ufficio preposto.

L'istruttoria delle domande pervenute e della relativa documentazione dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione. Entro lo stesso termine potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti o documentazione alle ditte richiedenti. Il termine stabilito per la presentazione di integrazioni, chiarimenti o documentazione è di 10 giorni dalla richiesta. Nei successivi 20 giorni il Responsabile decide per l'iscrizione o il diniego motivato di iscrizione all'albo.

In ogni caso, l'iscrizione all'albo delle imprese idonee interviene nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Le imprese sono iscritte nell'Albo con determinazione del Responsabile del Servizio Appalti e Contratti da adottare con cadenza mensile secondo l'ordine cronologico quale risulterà dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione.

ART. 7 - REVISIONE DELL'ALBO SU RICHIESTA

In qualsiasi momento le imprese iscritte all'Albo possono chiedere la revisione dei propri dati di iscrizione. La procedura di revisione è quella prevista dall'articolo 6.

ART. 8 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- 1) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di iscrizione;
- 2) quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
- 3) mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
- 4) mancata risposta ad inviti dell'Amministrazione per tre volte consecutive;
- 5) mancato rispetto degli obblighi di cui al successivo articolo 11.

La cancellazione dall'albo comporta il divieto di iscrizione all'albo delle imprese per tre anni.

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

ART. 9 - PROCEDURA PER LA CANCELLAZIONE

Nei casi previsti dall'art. 8, il Responsabile del Servizio Appalti e Contratti dà comunicazione al legale rappresentante dell'impresa, con raccomandata con avviso di ricevimento, dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.

Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine il medesimo Responsabile si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'Albo.

Le determinazioni del Responsabile devono essere rese note alla impresa interessata entro trenta giorni.

ART. 10 - UTILIZZAZIONE DELL'ALBO PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE O LAVORI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

L'Albo viene utilizzato in conformità a quanto dispongono in ordine alla procedura negoziata le leggi vigenti e con le modalità operative di cui al Regolamento comunale per l'affidamento dei lavori, le forniture ed i servizi in economia e del seguente comma.

Il Responsabile del Servizio interessato, in casi particolari e quando ciò sia necessario per assicurare all'Ente la migliore fornitura, lavoro o servizio, in considerazione di aspetti tecnici e/o concorrenziali rilevanti può invitare alla gara ufficiosa tutte le imprese iscritte nella relativa categoria dell'Albo o può avvalersi anche di imprese non iscritte qualora trattasi di categoria per la quale non vi siano iscrizioni o siano insufficienti; nel qual caso sono invitate almeno cinque imprese nel rispetto del Regolamento.

ART. 11 - OBBLIGHI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE DI COTTIMI FIDUCIARI

Le imprese affidatarie di lavori, servizi e forniture in seguito a cottimi saranno invitate a presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

Nei casi d'urgenza la fornitura, il lavoro o il servizio potranno essere affidati immediatamente previa acquisizione della richiesta di rilascio della certificazione di regolarità contributiva. La mancata presentazione di detta certificazione o la certificazione di non regolarità contributiva comporta la risoluzione del contratto, la cancellazione dall'albo e tutte le altre sanzioni accessorie previste per legge.

Le imprese affidatarie di lavori, servizi e forniture in seguito a cottimi sono obbligate ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporta la revoca dell'affidamento e la cancellazione dall'albo.

ART. 12 - PUBBLICITÀ DELL'ALBO E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI

L'Albo delle imprese è pubblicato sul sito del Comune.

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'iscrizione all'albo è conservata per le ditte che sono state iscritte secondo le disposizioni previgenti.

L'Ufficio potrà chiedere alla ditte già iscritte dichiarazioni e documentazioni conformi a quelle introdotte con le disposizioni presenti.

ALLEGATO 1)

ALBO DELLE DITTE PER AGGIUDICAZIONI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

Categorie per forniture

Descrizione Categorie

- 01) Attrezzature palestre scolastiche; 02) Arredi scolastici;
- 03) Arredi uffici in genere;
- 04) Materiale elettrico;
- 05) Cancelleria, stampanti ed accessori per ufficio; 06) Ghiaia, pietrisco ed emulsione bituminosa;
- 07) Materiale idraulico;
- 08) Segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- 09) Massa vestiario;
- 10) Estintori;
- 11) Tendaggi;
- 12) Attrezzature per manutenzioni stradali; 13) Coppe e targhe;
- 14) Vernici;
- 15) Informatica e fotoriproduttori;
- 16) Ferramenta;
- 17) Copie eliografiche;
- 18) Gommista;
- 19) Impianti semaforici;
- 20) Condizionatori;
- 21) Carburante;
- 22) Impianti riscaldamento;
- 23) Materiale elettrico;
- 24) Dispositivi antifurto;
- 25) Paracarri;
- 26) Conglomerati bituminosi;
- 27) Barriere e prefabbricati in ferro;
- 28) Fornitura materiali lapidei;
- 29) Materiali per l'edilizia;
- 30) Materiali antigelivi.

ALLEGATO 2)

ALBO DELLE DITTE PER AGGIUDICAZIONI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

Categoria per lavori e servizi

Descrizione Categorie

- 1) Lavori movimento terra;
- 2) Opere stradali;
- 3) Lavori esplorazione sottosuolo;
- 4) Fondazioni speciali;
- 5) Consolidamento terreno;
- 6) Lavori di difesa idraulica;
- 7) Opere in cemento armato;
- 8) Pavimentazione opere stradali;

- 9) Segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- 10) Opere murarie e in cemento armato;
- 11) Opere da elettricista;
- 12) Opere da pittore;
- 13) Opere da falegname;
- 14) Opere da fabbro;
- 15) Opere da pavimentatore;
- 16) Opere da termotecnico idraulico;
- 17) Opere da lattoniere idraulico;
- 18) Opere da impermeabilizzazione;
- 19) Pareti mobili e controsoffittature;
- 20) Opere da vetraio;
- 21) Impianti ascensori;
- 22) Impianti sicurezza;
- 23) Impianti movimenti automatici;
- 24) Impianti parafulmine;
- 25) Impianti di ventilazione e condizionamento;
- 26) Gestione impianti;
- 27) Manutenzione aree e verde;
- 28) Spurgo pozzi neri;
- 29) Tipografia;
- 30) Autolavaggio;
- 31) Riparazione autoveicoli;
- 32) Pulizia uffici;
- 33) Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- 34) Manutenzioni stradali;
- 35) Sgombero neve e trattamenti invernali.

